COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore NERVI ANDREA

Nella seduta del 17/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente espone di aver stipulato, nel settembre 2009, un contratto di finanziamento, finalizzato all'acquisto di una vettura; la stipulazione è avvenuta presso un concessionario automobilistico convenzionato con l'intermediario. L'importo finanziato deve essere restituito in 84 rate mensili di € 508,00 ciascuna, con prima rata a 180 giorni, il 30/03/2010.

Il ricorrente solleva essenzialmente due ordini di questioni. La prima attiene agli interessi di preammortamento, pari ad euro 1.136,75; essi sono stati erroneamente addebitati dall'intermediario, mentre non sono dovuti. Quest'ultima circostanza (la non debenza di tali interessi) è stata espressamente riconosciuta dalla resistente, la quale ha altresì stornato l'importo, ma non ha ricalcolato il piano di ammortamento scomputando la somma in discorso.

La seconda questione attiene ad un premio assicurativo, denominato "premio up G9", che viene addebitato separatamente rispetto alla rata mensile, mentre quest'ultima dovrebbe – secondo il ricorrente – essere omnicomprensiva.

Conseguentemente, il ricorrente chiede:

1) il ricalcolo del piano di ammortamento, a decorrere dall'inizio del rapporto; nonché
2) l'accertamento del doppio addebito del premio assicurativo.

L'intermediario replica come segue. Con riguardo alla prima questione (interessi di preammortamento), afferma che è in corso la ridefinizione del piano di ammortamento e, dunque, ritiene la contestazione superata, a fronte della propria adesione alla richiesta di ricalcolo dell'importo dovuto.

Con riguardo alla seconda questione (addebito del premio assicurativo), l'intermediario specifica che l'importo totale della polizza "Sicuro Standard" era pari (alla stipula del finanziamento) ad € 1.320,75, e che tale importo è stato sommato a quello finanziato e ammortizzato, ossia è stato "spalmato" nelle rate del piano di ammortamento. Parte resistente, quindi, chiede che la seconda istanza del ricorrente venga respinta

Il ricorrente replica ulteriormente quanto segue:

- un vero storno dell'importo relativo ad interessi di preammortamento, che l'intermediario sostiene di avere eseguito, non può non essere accompagnato da un ricalcolo, sin dall'inizio, del piano di ammortamento, perché altrimenti il ricorrente pagherebbe gli interessi su un importo non dovuto;
- gli estratti conto allegati evidenziano, nelle voci a debito, importi addebitati mensilmente e separatamente dalla rata di euro 508. Tali importi si riferiscono ad un'assicurazione, che è già stata calcolata inizialmente nell'importo finanziato e che quindi, in questo modo, viene rimborsata due volte.

DIRITTO

Con riguardo alla prima questione (storno degli interessi di preammortamento e conseguente ricalcolo dell'importo dovuto), il Collegio prende atto della sostanziale adesione – da parte dell'intermediario – alla richiesta formulata dal ricorrente e, pertanto, invita la parte resistente a comunicare al ricorrente per iscritto il nuovo piano di ammortamento.

Con riguardo alla seconda questione (premio assicurativo), dall'esame della documentazione in atti, il Collegio evince quanto segue:

(i) nella proposta sottoscritta dal ricorrente, nel riquadro in basso a destra la casella corrispondente all'assicurazione "Sicuro Standard" non è barrata;

(ii) inoltre, la clausola contrattuale relativa al premio assicurativo, sottoscritta dal ricorrente sulla sinistra, non solo è sovrascritta dalla dicitura a penna "1 rata 180 giorni", ma si riferisce a entrambe le assicurazioni "Sicuro Light" e "Sicuro Standard". Posto che non è stata barrata la relativa casella, non vi è evidenza circa l'accettazione del cliente. Tale accettazione, in ogni caso, non potrebbe che ritenersi "generica", posto che non vi è alcuna indicazione dei relativi costi;

(iii) risulta invece l'adesione del ricorrente ad un'altra polizza, "proposta" dal convenzionato, del costo di € 1.309,50, che potrebbe essere riconducibile alla cd. "Premio UP G9" contestata in ricorso. L'intermediario, tuttavia, sostiene che la polizza accettata dal cliente sarebbe la "Sicuro Standard", che ha un costo diverso (€ 1.320,75);

(iv) a titolo di mera ipotesi, per spiegare il fatto (oggettivamente singolare) che ogni mese viene addebitato al cliente un importo a parte, aggiuntivo rispetto alla rata di € 508,00, a titolo di polizza "Premio Up", si potrebbe forse presumere che in realtà il medesimo stia pagando non una, ma due polizze, e cioè la "Sicuro Standard", "assegnatagli" dall'intermediario e ricompresa nella rata mensile, nonché la "Premio Up", propostagli separatamente dall'intermediario.

Dalla documentazione in atti emergono tuttavia ulteriori incongruenze. In particolare:

- l'importo finanziato, indicato alla lettera "E" del riquadro a sinistra in basso, è pari a € 30.409,50, ma tale importo non corrisponde alla somma di € 29.000,00 (residuo da pagare), € 350,00 (spese di istruttoria) ed € 1.309,50 (premio per l'«altra» assicurazione);
- la somma di tali importi è infatti pari a 30.659,50, con una differenza di € 250,00 in più rispetto a quanto indicato nella proposta in questione (trattasi presumibilmente di un errore di calcolo);
- l'accettazione dell'intermediario, in ogni caso, non appare conforme a tale proposta. Infatti, tale accettazione ha ad oggetto un importo complessivo (€ 30.670,75) difforme da quello indicato nella proposta del ricorrente alla lettera "E" (€ 30.409,50) e inoltre non reca alcun cenno alla polizza "offerta" dal convenzionato, del costo di € 1.309,50 (Polizza "Up G9");
- l'unica polizza risultante dall'accettazione è la "Sicuro Standard", la cui casella non era stata però barrata nella proposta;
- l'accettazione, inoltre, indica in € 3,00 le spese di incasso rata, ma di queste non si rileva cenno nella proposta stessa.

Dalla rilevata difformità tra proposta ed accettazione il Collegio trae il convincimento secondo cui, nel caso di specie, non risulta perfezionato l'accordo tra le parti sul punto della scelta della copertura assicurativa e dell'addebito dei relativi costi.

Per altro verso, non è invocabile il meccanismo dell'accettazione *per facta concludentia*, desumibile dalla circostanza che, fino ad oggi, il ricorrente ha accettato (e pagato) il separato addebito relativo alla polizza assicurativa. Nel caso di specie, infatti, viene in rilievo la protezione "formale" stabilita dalla disciplina della trasparenza; in questo contesto si ha riguardo all'art. 117, comma 1, TUB, nella parte in cui prevede che "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente" (articolo richiamato dall'art. 124 in materia di contratti di credito al consumo) ed all'articolo 127 TUB, nella formulazione vigente all'epoca del fatto, precedente al D. lgs. 141/10.

Da ciò consegue, in primo luogo, che il separato addebito a titolo "Premio UP" non è giustificato e, pertanto, il ricorrente deve essere sollevato da ulteriori obblighi di versamento in tal senso. In secondo luogo, il ricorrente ha diritto di ripetere dall'intermediario i versamenti finora effettuati a tale titolo.

Non essendo possibile in questa sede procedere ai necessari conteggi, la determinazione delle reciproche partite di dare e di avere dovrà essere effettuata dall'intermediario resistente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che l'intermediario provveda alla rideterminazione del piano di ammortamento del finanziamento, tenendo conto che non è dovuto dal ricorrente il premio assicurativo finora addebitato separatamente rispetto alla rata mensile.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA